

[REDACTED]

P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n.r.g. 4340/2017 e 8126/2017 tra
FAMAR PACKAGINGS.R.L. IN LIQUIDAZIONE E FAMAR TEC S.R.L.



contro

U-PACKAGING S.R.L.

così provvede:

- a) dichiara la responsabilità di U-Packaging s.r.l. per violazione dell'art. 99 c.p.i. e dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
- b) inibisce a U-Packaging s.r.l. ogni uso dei ventitre disegni tecnici derivati da disegni Famar e di tutti i documenti commerciali di Famar Packaging s.r.l. e di Famar Tec s.r.l. trovati sul *server* della convenuta e individuati nelle c.t.u. dell'ingegner Cenni e dell'ingegner Rubini;
- c) ordina la distruzione di tutte le copie, cartacee e digitali, di tali documenti, a cura e spese della convenuta nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza;
- d) fissa la penale € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di distruzione;
- e) inibisce a U-Packaging s.r.l. la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione delle macchine Galaxy 250, Galaxy 600 e Mak 130;
- f) inibisce a U-Packaging s.r.l. la produzione e la fornitura di pezzi di ricambio e di formati per tutte le macchine Famar, se non realizzata mediante l'impiego di disegni propri;
- g) fissa la penale di € 5000,00 per ogni macchina prodotta, commercializzata o pubblicizzata e la penale di € 500,00 per ogni pezzo di ricambio o formato fornito in violazione dell'inibitoria;
- h) dichiara tenuta e condanna U-Packaging s.r.l. al risarcimento del danno in favore delle attrici, che liquida in complessivi € 383.943,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda (notifica del primo atto di citazione) al saldo;
- i) ordinato il ritiro dal commercio delle macchine Galaxy 250, Galaxy 600 e Mak 130;
- l) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulla *home page* del sito *web* della convenuta per il periodo di mesi tre;
- m) fissa per l'esecuzione dell'ordine di pubblicazione il termine di giorni sessanta dalla notifica della



presente sentenza;

n) fissa la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di pubblicazione;

o) respinge le altre domande;

p) dichiara tenuta e condanna U-Packaging s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida:

- per il giudizio cautelare di prima fase in € 7962,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;

- per il giudizio cautelare di reclamo in € 5262,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;

- per i giudizi di merito riuniti in € 15.027,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

q) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di U-Packaging s.r.l..

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 19.7.2024

l'estensore

il presidente

dott. Vittorio Serra

dott. Michele Guernelli

